

# **Versamento contributi Inps di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: a chi si applica la proroga al 15 settembre 2021**

Con l'[articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 24 luglio 2021, **disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.**

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 **(di seguito riportato)**, l'Inps fornisce le attese istruzioni relative **all'estensione della proroga anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.**

L'Inps, dopo aver precisato l'ambito soggettivo di applicazione della proroga, chiarisce che sono pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021, i termini di

versamento delle somme dovute:

- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Nel documento interpretativo, segnalato infine, che per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell'INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 **è stabilito al 20 agosto 2021**, come reso noto con la [circolare n. 85 del 10 giugno 2021](#).

**Testo integrale del messaggio INPS n. 2731 del 27 luglio 2021**

**OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di**

**cui all'art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Differimento delle scadenze di pagamento ai sensi dell'[articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#).**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il decreto citato prevede la possibilità – per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze – di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo unico del D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Con il presente messaggio si comunica che l'articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 24 luglio 2021, ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:

- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
  - applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  - applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);

- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (*cfr.* gli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986), quali i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.

**La norma deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435**, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, i cui termini scadono dal 30 giugno al 31 agosto, possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. **Pertanto, in forza di quanto previsto dal citato articolo 9-ter, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15 settembre 2021.**

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga **si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.**

**Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:**

- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell'INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la [circolare n. 85 del 10 giugno 2021](#).